

Cl: 8.21
Fasc:N.35.1/2025

PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 13/2023.
PROGETTO DI IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI LIQUIDI CON PRODUZIONE DI MISCELA
IDROALCOLICA CONTENENTE ETANOLO, LOCALIZZATO IN C.SO MONVISO 53 NEL COMUNE
DI BRA.
PROPONENTE: BRA SERVIZI S.R.L., C.SO MONVISO N. 25, 12042 BRA.
ESITO PROCEDIMENTO - ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE.

\$

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 08.07.2025 con prot. di ric. n. 62728, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 13/2023 presentata da parte del legale rappresentante della ditta BRA SERVIZI s.r.l., con sede legale in C.so Monviso n. 25, 12042 Bra (CN);
- con nota provinciale prot. n. 63909 dell'11.07.2025 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dall'11.07.2025 all'11.08.2025;
- con nota prot. n. 63911 dell'11.07.2025, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. B.7.z.b) della L.R. 13/2023 *"Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a novanta giorni, e degli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno"* e n. B.7.z.a) *"Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte*

quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

- Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- Nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura risultano pervenuti i seguenti contributi tecnici:
 - **I'ASLCN2** con nota prot. ric. n. 75544 del 28.08.2025, per quanto di competenza, ha riscontrato alcune criticità che hanno necessitato di ulteriori approfondimenti ed integrazioni in merito ai possibili impatti generati dalle attività in progetto.
 - **La Città di BRA** con nota prot. ric. n. 71703 dell'08.08.2025 (Allegato n. 1), per quanto di competenza, esprime parere favorevole all'intervento in oggetto, subordinatamente a prescrizioni ed integrazioni.
- In data 26 agosto 2025 si è riunito l'Organo Tecnico provinciale che dall'istruttoria tecnica svolta e sulla base dei pareri pervenuti e dell'apporto istruttorio del settore provinciale Tutela del Territorio di cui alla nota prot. n. 75506 del 28.08.2025 e di ARPA - Dipartimento Territoriale di Cuneo di cui alla nota prot. ric. n. 75425 del 28.08.2025, ha ritenuto necessario approfondire alcuni aspetti, al fine di poter valutare compiutamente l'impatto complessivo dell'intervento proposto; pertanto, con nota prot. n. 76302 dell'01.09.2025 si è proceduto alla richiesta di integrazione documentale, con sospensione dei termini del procedimento di Verifica di VIA.
- Con nota prot. ric. n. 85049 dell'01.10.2025, il proponente ha depositato la documentazione integrativa richiesta, che è stata pubblicata sul sito web dell'amministrazione provinciale e resa nota ai soggetti interessati alla presente procedura in data 03.10.2025 con prot. n. 86071.
- In data 21 ottobre 2025 si è nuovamente riunito l'Organo Tecnico provinciale e sulla base dei contributi pervenuti nel corso di tutto il procedimento ed a seguito della valutazione del progetto agli atti, comprensivo delle integrazioni presentate, ha evidenziato quanto segue:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo, l'azienda dovrà presentare idonea istanza per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006.

La ditta attualmente esercita attività di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi ai sensi dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 4158 del 10.11.2022, allegato A al Provvedimento del Settore provinciale Presidio del Territorio - Ufficio VIA n. 1823 del 10.11.2022;

2. dal punto di vista tecnico, il progetto prevede la realizzazione di un nuovo impianto di recupero rifiuti liquidi non pericolosi e pericolosi, volto alla produzione di merce costituita da miscela idroalcolica con contenuto di etanolo di almeno 60 %. Il piazzale di proprietà della Global Piumatti Service and Financial S.r.l., dato in disponibilità alla Bra Servizi S.r.l., è pari a 2348 m² ed è completamente recintato ed impermeabilizzato con platea in cemento per una superficie di circa 2200 m² con cordolo laterale. In esso è presente un fabbricato costituito da tettoia in ferro con copertura in telone ignifugo avente superficie coperta di 238 m² con altezza di 4,13 m per un volume di circa 980 m³. Tutta l'attività di gestione rifiuti verrà effettuata al di sotto del nuovo fabbricato.

L'attività si configura come operazione di gestione rifiuti R 13 e successivo R3 per produzione di materia prima seconda secondo i criteri dell'EoW, per un totale massimo di 400 tonnellate/anno in ingresso.

I rifiuti liquidi costituiti da bevande non commercializzabili verranno consegnati sfusi con cisterne canaljet o saltuariamente in cisternette IBC da 1000 litri e travasati nei serbatoi fuori suolo di stoccaggio da 35 m³, suddivisi in n. 3 serbatoi verticali da 10 m³ e n. 1 serbatoio da 5 m³, in attesa di essere lavorati. Il rifiuto liquido verrà alimentato a n. 2 caldaiette di evaporazione di capacità pari a circa 0,8 m³ ciascuna; i vapori alcolici così generati attraversano la colonna di distillazione con l'ausilio della pompa a vuoto e vengono poi

condensati in n. 2 condensatori. La colonna di distillazione è un piccolo cilindro da 47 cm di diametro interno ed alto circa 70 cm formato da una prima sezione da 150 litri costituita dall'ebollitore in acciaio inox, sormontato da 3 tronchi di colonna a piatti per circa 120 cm. Un sistema di rilevazione del grado alcoolometrico in linea determina la bontà della distillazione e attraverso una valvola a tre vie, il liquido contenente etanolo viene fatto passare nuovamente nella colonna di distillazione o avviato al serbatoio di stoccaggio del prodotto distillato fino al raggiungimento del tenore di alcol desiderato. Il fluido residuo post processo è costituito principalmente da acqua compresa delle frazioni zuccherine ancora presenti e priva di etanolo. Gli scarti liquidi sono denominati "sostanze dealcolate o borlande" e vengono inviate nei serbatoi verticali di stoccaggio da 30 m³ suddivisi in n. 3 serbatoi da 10 m³ per essere poi smaltiti come rifiuti non pericolosi. La miscela idroalcolica avente almeno il 60 % di etanolo viene stoccata in linea in serbatoi aventi capacità massima totale di 6,2 m³ per il dovuto accertamento da parte dei funzionari delle dogane e poi travasata con specifiche pompe nel deposito del prodotto finito come merce.

I rifiuti liquidi in ingresso saranno classificati con codice EER: 020704, 020304, 160306 o 160305*. I rifiuti liquidi non pericolosi verranno stoccati nei serbatoi di alimentazione e distillati separatamente da quelli pericolosi. Per i rifiuti pericolosi in ingresso si prevede una capacità massima di stoccaggio di 10 m³. I rifiuti pericolosi in ingresso verranno ritirati solo se i serbatoi di stoccaggio saranno disponibili. Tutti i serbatoi sono posti in specifici bacini di contenimento realizzati in opera, utilizzati per prevenire la fuoriuscita di liquidi, proteggendo l'ambiente e la salute dei lavoratori e di dimensioni tali da garantire almeno 1/3 della volumetria totale e comunque di dimensione pari ad almeno il volume del serbatoio più grande in essi presenti.

L'impianto di recupero dell'alcol è in grado indicativamente di trattare 10 m³ di bevande in circa 8 ore; ipotizzando un'alimentazione costante all'ebollitore, si ipotizza di poter trattare la capacità massima di stoccaggio di 35 m³ in circa 24 ore.

3. **dal punto di vista ambientale** dall'attuazione di quanto proposto, si evidenziano i seguenti aspetti di impatto ambientale sulle componenti ambientali interferite.

a) Aspetti progettuali: gestione Rifiuti

Alla luce dei chiarimenti inviati dal proponente e della nuova documentazione fornita, si evince che l'impianto sarà allocato all'interno di un fabbricato costituito da una struttura in metallo coperta da telo ignifugo. Esso ospita internamente una zona dedicata allo stoccaggio dei rifiuti in ingresso, una zona lavorazione, il magazzino prodotto finito, una centrale termica, un locale tecnico per chiller e compressore e gli uffici. Alcune di queste zone sono dotate di setti che garantiscono la separazione fisica dalle altre (centrale termica, locale tecnico, magazzino prodotto finito). Dalla tavola allegata al progetto antincendio relativo all'attività 74.2.B - Impianti produzione calore con potenzialità superiore a 350 KW (fino a 700 KW), si evince che le pareti della centrale termica, del locale tecnico del chiller e del magazzino prodotto finito sono caratterizzate da resistenza al fuoco REI 180. Tuttavia, soltanto la centrale termica è dotata di un solaio di copertura avente le medesime caratteristiche di resistenza al fuoco delle pareti. Il deposito rifiuti in ingresso e la zona lavorazione sono invece comunicanti, senza una separazione fisica. Vista la regola tecnica di cui al DM 18 maggio 1995 - "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi di soluzioni idroalcoliche.", che dispone al paragrafo 4.2.1 che *"I depositi possono comunicare con le zone di lavorazione se ubicate nello stesso edificio, purché le strutture separanti e le porte abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI 120."*, si chiede di:

- ☐ eseguire gli approfondimenti necessari in merito alla separazione delle diverse zone dell'impianto destinate a usi diversi, con particolare attenzione alla separazione del locale deposito rifiuti in ingresso dall'area di lavorazione dedicata alla distillazione, che, per quanto indicato sulla regola tecnica di riferimento, pare necessaria;
- ☐ relazionare in merito alla compartimentazione antincendio dei diversi locali, in quanto permangono alcuni dubbi soprattutto riguardo ai solai di copertura dei diversi locali;

- valutare gli approfondimenti di cui ai punti precedenti e l'idoneità del fabbricato in sede di SCIA antincendio.

Riguardo al confronto puntuale tra quanto richiesto dalla Circolare ministeriale n. 1121 del 21 gennaio 2019, recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi" e quanto previsto a livello progettuale, il proponente afferma che non è prevista un'area per stoccare i rifiuti non conformi all'ingresso, perché si farà particolare attenzione in fase di accettazione per garantire la conformità in ingresso. Siccome sulle linee guida di cui sopra è indicato che *"risulta opportuno che in ogni impianto sia presente anche un'area d'emergenza, di dimensioni contenute e dotata degli opportuni presidi di sicurezza, destinata all'eventuale stoccaggio di rifiuti non conformi all'omologa di accettazione, risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile all'atto del prelievo o dell'accettazione in impianto"*, si ritiene necessario prevederne l'implementazione. Occorre inoltre applicare quanto disposto dalle linee guida di cui sopra, in riferimento alla prevenzione incendi, contestualmente alla redazione del progetto antincendio e alla successiva presentazione della SCIA. Si fa presente che senza l'ottenimento del CPI da parte del Comando dei VV.F. non sarà possibile esercire l'attività.

La ditta asserisce di aver separato i bacini di contenimento sotto i serbatoi di stoccaggio dei rifiuti pericolosi da quelli dei non pericolosi. Ciò è confermato dalla planimetria relativa al layout impianto, ma non risulta dalla planimetria allegata al progetto di prevenzione incendi relativo all'impianto di produzione calore (attività 74.2.B). Ogni serbatoio può accogliere diversi codici EER, infatti viene comunicato che sarà necessario effettuare la miscelazione dei rifiuti pericolosi e dei non pericolosi in ingresso. Inoltre, pare che nel serbatoio S4 vengano alternativamente stoccati rifiuti pericolosi e non pericolosi in base alla disponibilità. Non si ritiene opportuno utilizzare il serbatoio S4 alternativamente sia per rifiuti pericolosi sia per non pericolosi, poiché questo richiederebbe l'esecuzione di lavaggi, che la ditta non cita. Circa le prove di miscelazione, che l'azienda considera di non eseguire, si chiede di produrre un approfondimento che ne dimostri la non necessità, tenendo conto del fatto che i rifiuti da miscelare sono caratterizzati da codici di pericolosità diversi.

Il proponente afferma che in fase progettuale è stata esclusa la fase di lavaggio dell'impianto sia in forma manuale che in forma automatica, come attività da attuarsi nella normale gestione, in quanto la sezione di impianto legata alla fase di distillazione, compreso il serbatoio di accertamento della miscela idroalcolica prodotta, verranno chiusi e piombati dai funzionari delle dogane, con la finalità di assicurare che non vi siano immissioni né prelievi. A seguito dell'utilizzo dell'impianto e in funzione dei risultati ottenuti, sarà valutata l'esigenza di lavaggio dell'impianto e del suo eventuale automatismo, operando con attività straordinaria di apertura degli elementi, previo benessere delle dogane. Si rileva che dovranno essere specificate le valutazioni che saranno messe in atto per capire se risulta necessario il lavaggio dell'impianto durante la manutenzione e gestione ordinarie, e se questo influisce sulla qualità del prodotto e il funzionamento dell'impianto.

La ditta ha aggiornato il layout impianto inserendo i codici identificativi corretti dei serbatoi di stoccaggio. Riguardo alla planimetria antincendio, la ditta dichiara che verrà aggiornata contestualmente alla presentazione della SCIA antincendio. Si ricorda che le planimetrie raffiguranti il layout generale dell'impianto dovranno essere coerenti con quelle allegato al progetto di prevenzione incendi che sarà presentato in fase di SCIA antincendio.

Riguardo al "Prodotto finito", dalla relazione si evince che la miscela idroalcolica prodotta viene convogliata in un serbatoio finale, in linea, opportunamente piombato, in attesa di accertamento da parte delle dogane. A seguito di accertamento da parte delle dogane, la miscela idroalcolica è tolta dal serbatoio di accertamento e travasata nei serbatoi di stoccaggio con specifica pompa in linea e registrata come prodotto EoW. Il prodotto finito viene infine stoccato in serbatoi mobili o IBC allocati nel locale "magazzino prodotto finito" opportunamente etichettati e posti su vasche di raccolta. La ditta illustra la procedura seguita per trasferire il prodotto finito dall'impianto alle cisternette, ma non fornisce approfondimenti sul layout del magazzino. Si chiede pertanto di descrivere il layout del

magazzino a prodotto finito, facendo riferimento anche ai bacini di contenimento e fornendo una rappresentazione grafica esplicativa.

Il proponente ha prodotto una tabella riassuntiva con i quantitativi dei rifiuti in ingresso, le capacità massime di stoccaggio e i quantitativi dei rifiuti prodotti. Non vengono indicate le quantità di rifiuti recuperate. Occorre quindi specificare tali quantità. Risulta necessario anche indicare i quantitativi di miscela idroalcolica EoW prodotta con il processo di distillazione.

L'azienda conferma l'interesse a implementare sistemi di gestione ISO 9001, 14001 e 45001, nonché la Registrazione EMAS anche per il nuovo sito di C.so Monviso 53. Si implementeranno procedure gestionali sia specifiche per tale attività sia per la gestione delle modalità di conduzione del processo di EoW. Inoltre prevede di predisporre una Registrazione EMAS per il nuovo sito. Si ricorda che tali certificazioni e registrazioni dovranno essere sito-specifiche.

Riguardo alla produzione EoW, occorre approfondire le valutazioni di cui all'art. 184-ter e il confronto con le linee guida SNPA n. 41/2022 per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184-ter comma 3-ter del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..

L'azienda conferma che il prodotto EoW (miscela idroalcolica al 60% di etanolo) sarà utilizzato per la produzione di bioetanolo e disinfettanti per uso esterno, ma non per uso alimentare, al momento non è possibile quantificare in quale percentuale avvengano tali produzioni. Tale aspetto dovrà essere opportunamente chiarito.

In merito ai rifiuti liquidi in ingresso il proponente non è in grado di stimare i potenziali quantitativi che arriveranno dall'impianto di sbottigliamento di c.so Monviso 25 né i potenziali ingressi da terzi. Tale aspetto dovrà essere opportunamente chiarito.

Per quanto riguarda la successiva destinazione ipotizzata per l'etanolo recuperato dall'impianto in progetto, si pongono i seguenti aspetti da approfondire:

- relativamente all'immissione del prodotto nel mercato del "bio-etanolo", ovvero come combustibile verde, la ditta dovrà provvedere a dare evidenza delle modalità di produzione dell'etanolo già registrato REACH e a garantire i requisiti specifici richiesti da tale tipologia di utilizzo, ovvero l'origine esclusiva da biomasse o scarti vegetali tramite fermentazione;
- in merito al possibile utilizzo come disinfettante, si anticipa che la ditta dovrà verificare il rispetto dei requisiti richiesti della normativa in ambito cosmetico e/o dermatologico nonché definire le procedure atte a garantire la sicurezza del prodotto e l'assenza di impurità allergizzanti.

In materia di adempimenti ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), si osserva che:

1. gli estremi della sostanza riportati non sono relativi all'etanolo in generale ma alla registrazione di uno specifico produttore e quindi è assolutamente improbabile rappresentino tutte le bevande alcoliche di cui all'elenco della ditta. Si specifica che la condizione di conformità al REACH, dovuta alla registrazione della sostanza da parte di un produttore "a monte", comporta l'acquisizione delle informazioni pertinenti per ogni tipo (e lotto) di bevanda alcolica ricevuta e la conservazione delle sue caratteristiche dopo la distillazione;
2. in caso di recupero di etanolo non precedentemente registrato, si dovrà procedere all'assolvimento di tale obbligo fatto salvo che permangano le condizioni di specifica esenzione o non si raggiunga il quantitativo di 1 ton/anno;
3. in caso di utilizzo come biocida, l'etanolo dovrà essere registrato e autorizzato presso l'ECHA ai sensi del Regolamento (UE) n. 528/2012.

b) Gestione acque meteoriche

In merito al comparto scarichi idrici, la ditta dichiara che il piazzale sarà caratterizzato da una pavimentazione impermeabile in calcestruzzo, delimitata sul perimetro da cordoli anch'essi in calcestruzzo. Esso ospita una struttura chiusa all'interno della quale verranno svolte le lavorazioni di recupero di rifiuti liquidi con la finalità di produrre una miscela

idroalcolica ad elevato contenuto di etanolo. Le acque meteoriche defluenti sulla suddetta pavimentazione saranno regimentate attraverso le seguenti opere idrauliche:

- rete fognaria (composta da caditoie, pozzetti e canalizzazioni) per la raccolta delle acque meteoriche dilavanti il piazzale, realizzata con tubazioni in PEAD DE200 (area del piazzale) e PVC DE315 SN8 (scarico a recapito finale in fognatura urbana acque bianche);
- valvola di sezionamento, alla sezione terminale della suddetta rete fognaria del piazzale, per l'eventuale interruzione del deflusso delle acque verso il recapito finale.

Si prende atto di quanto riportato nel Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche e di dilavamento presentato dalla ditta. Tuttavia, pur considerando che tutti i rifiuti risultano gestiti all'interno nel capannone, i piazzali costituiscono superfici destinate alla movimentazione, scarico e transito dei mezzi e potrebbe quindi sussistere comunque un potenziale rischio di contaminazione delle acque di dilavamento. Sarebbe quindi opportuno prevedere almeno un sistema di pretrattamento.

Inoltre, nel piano viene fatto riferimento alle acque di prima pioggia, senza tuttavia menzionare quelle di seconda pioggia. Sarebbe opportuno che la ditta riferisca in merito.

Si richiede che tutte le attività di manutenzione e pulizia previste nel suddetto piano vengano registrate su apposito registro e rese disponibili agli enti di controllo in sede di verifica.

Si prende atto di quanto riferito in merito al dimensionamento idraulico e alla valutazione delle conseguenze in caso di eventi con TR fino a 10 anni. Tuttavia, si evidenzia che non risulta effettuato alcun confronto con eventi di maggiore intensità, tenuto conto che oggi giorno le precipitazioni di elevata intensità risultano maggiormente frequenti.

Relativamente alle acque scolanti dalla copertura del fabbricato, viene riferito che saranno raccolte dalla nuova rete drenante unitamente alle altre acque meteoriche; si richiede che le stesse vengano chiaramente indicate in planimetria.

Si ritiene opportuno prevedere l'installazione di idonei kit di primo intervento per il contenimento di eventuali sversamenti accidentali anche nell'area in oggetto.

In merito alla valvola di sezionamento, si ricorda che sul campo, i punti di intercettazione rapida dovranno essere resi ben visibili mediante idonea segnaletica, sia verticale sia orizzontale.

Ciò premesso si comunica altresì che, relativamente allo scarico delle acque meteoriche in pubblica fognatura, il parere dovrà essere comunque rilasciato dal gestore del servizio idrico integrato. Quale misura di mitigazione dei possibili impatti esterni nel caso di rilasci accidentali, dovrà essere implementata una procedura di allertamento del suddetto gestore e che preveda comunque l'immediata comunicazione.

Risulta pertanto necessario presentare la domanda di approvazione del Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche al gestore della pubblica fognatura.

c) Impatto olfattivo

Relativamente all'impatto olfattivo, si prende atto di quanto argomentato dalla ditta, tuttavia si fa presente che esiste un puntuale riferimento normativo ossia il Decreto Direttoriale del MASE "Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività", approvato nel giugno del 2023, il quale disciplina le emissioni odorigene, di cui all'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006, rappresentando un livello di tutela ambientale non derogabile in peius che deve essere assicurato dall'istruttoria autorizzativa. L'azienda dovrà relazionare in merito, integrando la documentazione trasmessa.

d) Impatto acustico

Si prende atto della valutazione previsionale di impatto acustico a firma di tecnico competente in acustica nella quale viene attestato che il nuovo impianto non comporterà variazioni sostanziali del clima acustico dell'area. Dalle misurazioni riportate si evince che vengono rispettati i limiti imposti dalla vigente classificazione acustica comunale per i ricettori più vicini all'impianto. Una volta realizzato l'impianto si richiede al proponente di produrre le misurazioni di rumore post-operam con relazione a firma di tecnico competente in acustica ambientale.

Considerato che:

- a) gli aspetti tecnici e progettuali non adeguatamente descritti e approfonditi, potranno essere compiutamente risolti in sede del successivo iter autorizzativo previsto dall'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. necessario al fine di conseguire titolo abilitativo all'esercizio dell'impianto in oggetto;
- b) in data 21 ottobre 2025, **l'Organo Tecnico provinciale**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo, formalizzato con la nota prot. ric. n. 91513 del 22.10.2025 (Allegato n. 2), dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Tutela del Territorio, di cui alla nota prot. ric. n. 91859 del 23.10.2025 (Allegato n. 3), del parere di ASLCN2 di cui alla nota prot. ric. n. 91512 del 22.10.2025 (Allegato n. 4) e del parere del comune di Bra di cui alla nota prot. ric. n. 71703 dell'08.08.2025 (Allegato n. 1), **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e L.R. 13/2023**, in quanto non presuppone criticità particolari atte ad aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame. Nello specifico si rimanda a quanto evidenziato in premessa al punto 3 lettere *"a. Aspetti progettuali: gestione Rifiuti; b. Gestione acque meteoriche, c. Impatto olfattivo e d. Impatto acustico"*.

Tutto ciò premesso,

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 *"Servizio Valutazione Impatto Ambientale"*.

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Vista la L. 11 settembre 2020, n. 120 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*.

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"*.

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante *"Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116"*.

Vista la L.R. 13/2023 *"Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata ed abrogazione della L.R. 14.12.1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)"*.

Vista la D.C.P. n. 40 del 27.05.2024 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Viste le note prot. ric. n. 75544 del 28.08.2025 e n. 91512 del 22.10.2025 dell'ASLCN2 e n. 71703 dell'08.08.2025 della Città di BRA, in premessa richiamate.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

- 1. di escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale** ex artt. 23 e segg. D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R. 13/2023, il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 08.07.2025 con prot. di ric. n. 62728, da parte del legale rappresentante della Ditta BRA SERVIZI s.r.l., con sede legale in C.so Monviso n. 25, 12042 Bra (CN), per le motivazioni precedentemente citate;
- 2. di stabilire che**, nella fase di redazione del progetto definitivo da presentare in allegato all'istanza di autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. per la realizzazione e la messa in esercizio dell'intervento, dovranno essere recepite le indicazioni evidenziate in premessa al punto 3 lettere *"a. Aspetti progettuali: gestione Rifiuti; b. Gestione acque meteoriche, c. Impatto olfattivo e d. Impatto acustico"* nonché quelle dettagliatamente descritte nei pareri pervenuti:

Aspetti progettuali: gestione Rifiuti

- a) Eseguire gli approfondimenti necessari in merito alla separazione delle diverse zone dell'impianto destinate a usi diversi, con particolare attenzione alla separazione del locale deposito rifiuti in ingresso dall'area di lavorazione dedicata alla distillazione.
- b) Relazionare in merito alla compartimentazione antincendio dei diversi locali, in quanto permangono alcuni dubbi soprattutto riguardo ai solai di copertura dei diversi locali.
- c) Valutare gli approfondimenti di cui ai punti precedenti e l'idoneità del fabbricato in sede di SCIA antincendio.
- d) Come previsto dalla Circolare ministeriale n. 1121 del 21 gennaio 2019, recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi", deve essere prevista l'implementazione di un'area d'emergenza, di dimensioni contenute e dotata degli opportuni presidi di sicurezza, destinata all'eventuale stoccaggio di rifiuti non conformi all'omologa di accettazione, risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile all'atto del prelievo o dell'accettazione in impianto.
- e) Occorre applicare quanto disposto dalle linee guida di cui al punto precedente, in riferimento alla prevenzione incendi, contestualmente alla redazione del progetto antincendio e alla successiva presentazione della SCIA. Senza l'ottenimento del CPI da parte del Comando dei VV.F. non sarà possibile esercire l'attività; le planimetrie raffiguranti il layout generale dell'impianto dovranno essere coerenti con quelle allegate al progetto di prevenzione incendi.
- f) Nella planimetria allegata al progetto di prevenzione incendi relativo all'impianto di produzione calore (attività 74.2.B) dovrà essere chiara la separazione dei bacini di contenimento sotto i serbatoi di stoccaggio dei rifiuti pericolosi da quelli dei non pericolosi.
- g) Il serbatoio S4 non dovrà essere utilizzato alternativamente lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi in base alla disponibilità poiché questo richiederebbe l'esecuzione di lavaggi, che la ditta non cita.
- h) Circa le prove di miscelazione, che l'azienda considera di non eseguire, è necessario produrre un approfondimento che ne dimostri la non necessità, tenendo conto del fatto che i rifiuti da miscelare sono caratterizzati da codici di pericolosità diversi.
- i) A seguito dell'utilizzo dell'impianto e in funzione dei risultati ottenuti, sarà valutata l'esigenza di lavaggio dell'impianto e del suo eventuale automatismo, operando con attività straordinaria di apertura degli elementi, previo benessere delle dogane. Dovranno essere specificate le valutazioni che saranno messe in atto per capire se risulta necessario il lavaggio dell'impianto

durante la manutenzione e gestione ordinarie, e se questo influisce sulla qualità del prodotto e il funzionamento dell'impianto.

- j) La ditta illustra la procedura seguita per trasferire il prodotto finito dall'impianto alle cisternette, ma non fornisce approfondimenti sul layout del magazzino. Dovrà essere descritto il layout del magazzino a prodotto finito, facendo riferimento anche ai bacini di contenimento e fornendo una rappresentazione grafica esplicativa.
- k) Il proponente ha prodotto una tabella riassuntiva con i quantitativi dei rifiuti in ingresso, le capacità massime di stoccaggio e i quantitativi dei rifiuti prodotti. Devono essere indicate le quantità di rifiuti recuperate. Occorre specificare tali quantità. Risulta necessario anche indicare i quantitativi di miscela idroalcolica EoW prodotta con il processo di distillazione.
- l) Riguardo alla produzione EoW, occorre approfondire le valutazioni di cui all'art. 184-ter e il confronto con le linee guida SNPA n. 41/2022 per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184-ter comma 3-ter del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..
- m) L'azienda è interessata ad implementare sistemi di gestione ISO 9001, 14001 e 45001, nonché la Registrazione EMAS anche per il nuovo sito di C.so Monviso 53. Si implementeranno procedure gestionali sia specifiche per tale attività sia per la gestione delle modalità di conduzione del processo di EoW. Inoltre si prevede di predisporre una Registrazione EMAS per il nuovo sito. Tali certificazioni e registrazioni dovranno essere sito-specifiche.
- n) L'azienda conferma che il prodotto EoW (miscela idroalcolica al 60% di etanolo) sarà utilizzato per la produzione di bioetanolo e disinfettanti per uso esterno, ma non per uso alimentare, al momento non è possibile quantificare in quale percentuale avvengano tali produzioni. Tale aspetto dovrà essere opportunamente chiarito.
- o) In merito ai rifiuti liquidi in ingresso la ditta non è in grado di stimare i potenziali quantitativi che arriveranno dall'impianto di sbottigliamento di c.so Monviso 25 né i potenziali ingressi da terzi. Tale aspetto dovrà essere opportunamente chiarito.
- p) Per quanto riguarda la successiva destinazione ipotizzata per l'etanolo recuperato dall'impianto in progetto, si pongono i seguenti aspetti da approfondire:
 - relativamente all'immissione del prodotto nel mercato del "bio-etanolo", ovvero come combustibile verde, la ditta dovrà provvedere a dare evidenza delle modalità di produzione dell'etanolo già registrato REACH e a garantire i requisiti specifici richiesti da tale tipologia di utilizzo, ovvero l'origine esclusiva da biomasse o scarti vegetali tramite fermentazione;
 - in merito al possibile utilizzo come disinfettante, si anticipa che la ditta dovrà verificare il rispetto dei requisiti richiesti della normativa in ambito cosmetico e/o dermatologico nonché definire le procedure atte a garantire la sicurezza del prodotto e l'assenza di impurità allergizzanti.

Gestione acque meteoriche

- q) Relativamente al Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche e di dilavamento presentato dalla ditta, a fronte di un potenziale rischio di contaminazione delle acque di dilavamento, sarebbe opportuno prevedere almeno un sistema di pretrattamento. Inoltre, nel piano viene fatto riferimento alle acque di prima pioggia, senza tuttavia menzionare quelle di seconda pioggia. La ditta dovrà riferire in merito. Tutte le attività di manutenzione e pulizia previste nel suddetto piano devono essere registrate su apposito registro e rese disponibili agli enti di controllo in sede di verifica.
- r) Le acque scolanti dalla copertura del fabbricato che, come riferito saranno raccolte dalla nuova rete drenante unitamente alle altre acque meteoriche, dovranno essere chiaramente indicate in planimetria.

- s) Dovrà essere prevista l'installazione di idonei kit di primo intervento per il contenimento di eventuali sversamenti accidentali.
- t) In merito alla valvola di sezionamento, si ricorda che sul campo, i punti di intercettazione rapida dovranno essere resi ben visibili mediante idonea segnaletica, sia verticale sia orizzontale.
- u) Preso atto di quanto riferito in merito al dimensionamento idraulico e alla valutazione delle conseguenze in caso di eventi con TR fino a 10 anni tuttavia si evidenzia che non risulta effettuato alcun confronto con eventi di maggiore intensità, tenuto conto che oggigiorno le precipitazioni di elevata intensità risultano maggiormente frequenti.

In fase di progetto dovrà essere attestata da professionista abilitato l'assenza di possibilità di scarico diretto in falda acquifera delle acque piovane, conformemente a quanto disposto dall'art. 104 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Dovrà essere prodotta idonea documentazione fotografica delle opere e attestazione della corretta realizzazione delle stesse, conformando le relative opere descritte nella Relazione Tecnica di regimazione delle acque meteoriche a quanto disposto dal succitato Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 29.07.2025.

A fronte della possibilità di periodi di forti precipitazioni, deve essere rivalutata pertanto la profondità massima del pozzo di infiltrazione in modo da evitare che lo stesso possa scaricare direttamente nella falda acquifera sottostante in caso di diminuzione della soggiacenza della stessa.

- v) Relativamente allo scarico delle acque meteoriche in pubblica fognatura, il parere dovrà essere comunque rilasciato dal gestore del servizio idrico integrato pertanto deve essere presentata la domanda di approvazione del Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche al gestore della pubblica fognatura.

Quale misura di mitigazione dei possibili impatti esterni nel caso di rilasci accidentali, dovrà essere implementata una procedura di allertamento del suddetto gestore e che preveda comunque l'immediata comunicazione.

Impatto olfattivo

- w) Relativamente all'impatto olfattivo, si prende atto di quanto argomentato dalla ditta, tuttavia si fa presente che il puntuale riferimento normativo esiste ed è il Decreto Direttoriale del MASE "Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività", approvato nel giugno del 2023, il quale disciplina le emissioni odorigene, di cui all'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006, rappresentando un livello di tutela ambientale non derogabile in peius che deve essere assicurato dall'istruttoria autorizzativa. La ditta dovrà relazionare in merito, integrando la documentazione trasmessa.
- x) Con particolare riferimento all'inquinante PM10 devono essere adottate soluzioni che consentano il massimo contenimento delle emissioni in atmosfera e la prevenzione di formazione di particolato PM10 di tipo "primario" e "secondario" connessi in qualunque modo all'attività produttiva.

Impatto acustico

- y) Relativamente all'impatto acustico il proponente dovrà produrre le misurazioni di rumore post-operam con relazione a firma di tecnico competente in acustica ambientale.

STABILISCE

- che il presente provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19, D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ha un'efficacia temporale pari a dieci anni dalla data del presente atto. Decorsa l'efficacia temporale indicata nel presente provvedimento, senza che il progetto sia stato realizzato, il

procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'autorità competente;

- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- di allegare al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, il parere dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo (nota prot. ric. n. 91513 del 22.10.2025 - Allegato n. 2), del Settore provinciale Tutela del Territorio (nota prot. ric. n. 91859 del 23.10.2025 - Allegato n. 3), di ASLCN2 (nota prot. ric. n. 91512 del 22.10.2025 - Allegato n. 4) e del Comune di Bra (nota prot. ric. n. 71703 dell'08.08.2025 - Allegato n. 1).

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

ESTENSORE:

Arch. Erika Schiuma
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale

\$